



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*  
*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300*  
*comune.rivoli.to@legalmail.it*  
*P.IVA 00529840019*

## **ORDINANZA N. 234 / 2023**

**OGGETTO: 12<sup>^</sup> TAPPA DEL 106° GIRO D'ITALIA 2023 DEL 18 MAGGIO 2023 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE NELL'AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE E VIE LIMITROFE**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

Il Giro d'Italia è una corsa ciclistica a tappe che si svolge con cadenza annuale lungo le strade italiane ed è una delle principali corse ciclistiche professionistiche su scala internazionale.

La Città di Rivoli ospiterà la 12° Tappa del 106° Giro d'Italia, denominata Tappa Bra-Rivoli, (TO), che si svolgerà il giorno 18 Maggio 2023 tra le ore 15,30 e le ore 17,30 in:

- Via Rivalta
- C.so XXV Aprile
- P.zza principe Eugenio
- Via Primo Maggio
- C.so Einaudi
- C.so Susa
- C.so A. De Gasperi
- C.so Francia (nel tratto compreso tra Corso Susa sino all'intersezione con corso Torino).
- Via Rosta (fino al Comune di Rosta)
- Via Villarbasse
- C.so I° Levi

#### **Atteso che:**

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia –

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i gravi fatti di Torino, ha posto in evidenza *“la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”*;

- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione

delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *“la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*.

#### **Richiamate inoltre:**

- la Circolare del Ministero – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U0011461 del 19/6/2017, avente ad oggetto *“Manifestazioni Pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety”*
- la Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro del 18/7/2018 n. 11001/110 avente ad oggetto *“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”*.

#### **Considerato che:**

- data l’importanza delle manifestazioni, si prevede una notevole affluenza di pubblico che sicuramente sarà indotto ad un consumo di bevande, per assicurare il più corretto svolgimento della manifestazione e prevenire ogni criticità legata a possibili comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, è necessario adottare adeguate misure preventive che limitino temporaneamente la vendita per asporto e consumo di bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere nell’area interessata dalla manifestazione e vie limitrofe.

#### **Rilevato che:**

- potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l’incolumità delle persone e delle cose la dispersione sul suolo di contenitori di vetro, soprattutto se frantumati, nell’area interessata dalla manifestazione e aree limitrofe, e il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

- esistano ragioni di sicurezza allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all’incolumità pubblica tali per cui si ritiene opportuno vietare la vendita anche per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o lattine o qualunque altro contenitore idoneo all’offesa della persona nell’area interessata alla manifestazione e vie limitrofe (da intendersi fino a un raggio di 500 metri dall’area indicata nel presente provvedimento) il giorno 18 Maggio c.a.

- il suddetto divieto debba essere esteso a tutti gli esercizi pubblici, ai commercianti del settore alimentare sia in sede fissa che in forma itinerante, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, nell’area interessata alla manifestazione e vie limitrofe (da intendersi fino a un raggio di 500 metri dall’area indicata nel presente provvedimento).

#### **Dato atto che:**

ai sensi dell’art. 13 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241;

#### **Visti:**

- l’art. 7-bis comma 1-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

- la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38;
- il D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
- le Circolari del Ministero dell'Interno;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981.

## **ORDINA**

- per le motivazioni espresse in premessa, durante lo svolgimento della gara ciclistica “12° Tappa del 106° Giro d'Italia”, denominata Tappa Bra-Rivoli, (TO) in:

- Via Rivalta
- C.so XXV Aprile
- P.zza principe Eugenio
- Via I° Maggio
- C.so Einaudi
- C.so Francia (nel tratto compreso tra Corso Susa sino all'intersezione con corso Torino)
- C.so Susa
- C.so A. De Gasperi
- Via Rosta (fino al Comune di Rosta)
- Via Villarbasse
- C.so I° Levi

e vie limitrofe (da intendersi fino a un raggio di 500 metri dall'area indicata nel presente provvedimento) **il giorno 18 Maggio c.a. dalle ore 12,00 alle ore 20,00**

## **IL DIVIETO DI**

1. **vendere** per asporto bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere;
2. **somministrare** bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere;
3. **introdurre e consumare** bevande contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere anche già in proprio possesso;
4. **vendere** per asporto o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di bevande contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dei distributori automatici dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione.

## **AVVERTE**

che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Salvo il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P., le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad euro 500, così come stabilito dall'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/81 n. 689 e s.m.i..

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Piemonte, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

**DISPONE**

- che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

Al Prefetto di Torino  
Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rivoli  
Al Comando Compagnia Carabinieri di Rivoli  
Al Comando della Polizia Locale

Lì, 15/05/2023

**IL SINDACO**  
**TRAGAIOLI ANDREA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)